



Soggetto n. 2

Il pubblico ministero

E' anche **PARTE**
«**necessaria**»



- svolge e dirige le **indagini** (artt. 326-327)
- esercita l'**azione penale**, quando non sussistono i presupposti per chiedere l'archiviazione al g.i.p. (artt. 50 e 405)
- sostiene l'accusa nel corso del **processo**

Il p.m. prima della Costituzione


Dipendenza dal potere esecutivo

Leggi ordinamento
giudiziario 1865 e 1923



«Il pubblico ministero è il rappresentante del **potere esecutivo** presso l'autorità giudiziaria» ed «esercita le sue funzioni **sotto la direzione** del Ministro della Giustizia»

Art. 69, r.d. 30.1.1941, n. 12
(versione originaria)



«Il pubblico ministero esercita le sue funzioni **sotto la direzione** del Ministro della Giustizia»

Riforme post-fasciste

D.l.lgt. 288/1944



inserimento, nel c.p.p. 1930, del **controllo** del giudice istruttore sulla scelta del p.m. di non esercitare l'azione penale

R.d.lgs. 511/1946



modifica art. 69 o.g.: «il pubblico ministero esercita, **sotto la vigilanza** del Ministro per la grazia e la giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce»

Il p.m. nella Costituzione

Art. 107 c. 4

«Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'**ordinamento giudiziario**»



sembra lasciare ampi margini di manovra al legislatore ordinario sul ruolo da assegnare al p.m.


MA

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'**obbligo** di esercitare l'azione penale



solo la legge orienta le scelte del p.m. → no possibilità di **ingerenze** degli altri poteri



Cost. garantisce al p.m. la stessa situazione di **autonomia** e **indipendenza** esterna garantita alla magistratura giudicante

Ordinamento giudiziario inserisce il p.m. fra i **magistrati ordinari**, considerandolo quindi in una posizione analoga a quella della magistratura giudicante

Art. 4

Ordine giudiziario

«L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai **magistrati del pubblico ministero**»

Art. 73

Attribuzioni generali del pubblico ministero

«Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi» e «alla pronta e regolare amministrazione della giustizia»

Organo di giustizia equiparato ai giudici

È ACCUSATORE

- titolare dell'esercizio dell'**azione penale** (art. 50)
- ha il compito di promuovere la **repressione dei reati** (art. 73 ord. giud.)

È MAGISTRATO

- magistrato **ordinario**
- fa parte di un ordine **autonomo e indipendente**
- risponde solo alla **legge**
- concorso di **accesso unitario** con quello della magistratura giudicante
- **inamovibile**
- soggetto a controllo **CSM**



In definitiva, chi è il p.m.?

- parte «pubblica»
- parte «obiettiva»
- parte «imparziale»

Il pubblico ministero ha **due volti**

È parte che rappresenta un **interesse contrapposto** a quello dell'imputato

MA

deve rappresentarlo in maniera **obiettiva**

art. 358 gli impone di svolgere «altresì accertamenti su fatti e circostanze **a favore** della persona sottoposta alle indagini»

Chi svolge le funzioni di pubblico ministero nel corso del procedimento? (art. 51)

Magistrati della **Procura della Repubblica** presso il Tribunale



indagini preliminari e primo grado
(anche per i reati di competenza della Corte d'Assise e del g.d.p.)

Magistrati della **Procura generale** presso la Corte d'appello



grado di appello

Magistrati della **Procura generale** presso la Corte di cassazione



giudizio in Cassazione

Qual è la Procura della Repubblica legittimata a svolgere le indagini in relazione al singolo fatto?

P.m. ricava la propria legittimazione
da quella del giudice




Si occupa del singolo caso l'ufficio della Procura della Repubblica, incardinato **presso il giudice territorialmente competente**, a norma degli artt. 8-11 *bis*

Problema del coordinamento investigativo

Art. 371

Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a **indagini collegate**, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo **scambio di atti e di informazioni** nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì **procedere, congiuntamente**, al compimento di specifici atti.


Per combattere forme di criminalità organizzata sempre più complesse, erano necessarie forme di **coordinamento più strette**





Idea di:

- **concentrare** il numero delle Procure legittimate a occuparsi dei reati legati alla criminalità organizzata
- **creare** una nuova struttura di coordinamento



d.l., 20.11.1991, n. 367,
conv. in l., 20.1.1992, n. 8

**Creazione Procure distrettuali e
Direzione nazionale antimafia**

Procura distrettuale

È la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello



Si occupa delle indagini, delle udienze preliminari e dei procedimenti di primo grado per i reati di...

1. Criminalità organizzata e assimilati

art. 51, c. 3 *bis*

2. Delitti «con finalità di terrorismo»

art. 51, c. 3 *quater*

3. Delitti in materia di pedopornografia, reati informatici, intercettazione abusiva

art. 51, c. 3 *quinqüies*

Anche **g.i.p.** e **g.u.p.** sono quelli del tribunale del capoluogo (art. 328, c. 1 *bis* e c. 1 *quater*), mentre restano ferme le normali regole sulla competenza relative alla fase del giudizio

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

(art. 371 *bis*)

Ufficio con sede a Roma, composto di venti magistrati del pubblico ministero, retto dal **Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo**

Opera in relazione ai reati di cui all'art. 51, c. 3 *bis* e 3 *quater*



«Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita **funzioni di impulso** nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il **coordinamento** delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni»

Rapporti all'interno del singolo Ufficio del pubblico ministero

Art. 2, d.lgs. 106 del 2006

C. 1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante **assegnazione** a uno o più magistrati dell'ufficio.

C. 2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i **criteri ai quali il magistrato deve attenersi** nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, **revocare** l'assegnazione.

Limitata indipendenza «interna» del singolo componente dell'Ufficio del p.m.

Piena autonomia del p.m. in udienza (art. 53)

può ricevere **direttive**
solo in ordine alle
premesse dell'udienza



necessità di adattarsi a
imprevedibili svolgimenti udienza

sostituibile solo per:

- grave impedimento
- rilevanti esigenze di servizio
- rischi di perdita dell'imparzialità (art. 36)
- suo consenso

Rapporti fra gli Uffici del pubblico ministero


Procuratore generale presso la Corte d'appello

Potere di vigilanza, attraverso acquisizione di dati e notizie, in materia di (art. 6, d.lgs. 106 del 2006):

- corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale
- rispetto delle norme sul giusto processo
- esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti

Potere di avocazione del singolo affare nei casi previsti dalla legge

Risoluzione contrast tra uffici appartenenti allo stesso distretto



Magistrato della Procura generale si sostituisce a quello presso il Tribunale

Procuratore generale presso la Corte di cassazione



Potere di **iniziare**
l'azione disciplinare,
poi decisa da CSM

Risoluzione
contrasti tra uffici
appartenenti a
differenti distretti



Soggetto n. 3

La «polizia giudiziaria»



Art. 55 c.p.p.


Funzioni della polizia giudiziaria

c. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, **prendere notizia** dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, **ricercarne gli autori**, compiere gli atti necessari per **assicurare le fonti di prova** e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

c. 2. **Svolge ogni indagine** e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.



Polizia giudiziaria



Polizia amministrativa di sicurezza



reprime i reati



previene i reati



Art. 109 Cost.

L'autorità giudiziaria **dispone direttamente** della polizia giudiziaria



Tutelata garanzia di **indipendenza esterna** della magistratura, rispetto agli altri poteri dello Stato, per lo svolgimento dei suoi compiti




Art. 56 c.p.p.

«Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte **alla dipendenza e sotto la direzione** dell'autorità giudiziaria»

Dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria

Dipendenza organica e burocratica dal potere esecutivo

contrappeso



Polizia di stato dipende dal Ministero degli Interni

Arma dei Carabinieri dipende dal Ministero della difesa

Guardia di Finanza dipende dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Polizia penitenziaria dipende dal Ministero della Giustizia

Corpo forestale dello Stato dipendeva dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Organi che svolgono funzione di polizia giudiziaria

Art. 56 c.p.p.

- a) servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge
- b) sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria
- c) ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato

Diversità di collocazione fisica

Art. 59 c.p.p.

Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Le **sezioni** di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai **servizi** di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni **non possono essere distolti** dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.

Diverso grado di **dipendenza** dall'autorità giudiziaria

Riassumendo...

Differenza **servizi-sezioni-altri organi**



si basa su due
elementi

collocazione

intensità del grado di
dipendenza funzionale
dall'autorità giudiziaria

Differenza **ufficiale-agente** di polizia giudiziaria



la spiega l'art. 57



Sono ufficiali, fra gli altri: dirigenti, commissari e ispettori della Polizia di Stato; ufficiali superiori, inferiori e sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo forestale dello Stato

Sono agenti, fra gli altri: personale della Polizia di Stato; carabinieri; guardie di finanza; personale della Polizia penitenziaria; guardie forestali

Distinzione fra ufficiale e agente è importante perché alcuni atti possono essere compiuti solo dagli ufficiali e non anche dagli agenti

Solo l'ufficiale può, ad esempio:

- procedere alle operazioni di intercettazione (art. 267, c. 4)
- ricevere denunce (art. 331) e querele (art. 337)
- assumere «sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini» (art. 350)
- procedere a perquisizione nei casi indicati dall'art. 352
- essere delegato a compiere perquisizioni (art. 247 c. 3) e sequestri (art. 253 c. 3)